

Deliberazione n. 14 del 5 settembre 2022

Oggetto: Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali: Procedura di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (D.P.I.A. - Data Protection Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ACCERTATA da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che ha disciplinato il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio;

VISTO lo Statuto dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, modificato e approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 28 gennaio 2022;

RICHIAMATO il Regolamento UE 2016/679 "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

PRESO ATTO che la valutazione di impatto del trattamento (D.P.I.A., cioè Data Protection Impact Assessment) è un onere posto direttamente a carico del Titolare del trattamento (art. 35 GDPR), col quale si assicura trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che la DPIA è lo strumento cardine tramite il quale il Titolare del trattamento effettua l'analisi dei rischi derivanti dai trattamenti posti in essere;

PRESO ATTO che la valutazione di impatto va effettuata quando il trattamento prevede l'uso di nuove tecnologie e quando, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

VISTE le Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 (WP248 rev0.1), Gruppo di lavoro ex art. 29 per la protezione dei dati (WP29);

VISTO il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'11 ottobre 2018, n. 467 e relativo allegato con il quale è individuato l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione, ai sensi dell'art. 35, par. 4 GDPR;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 6 agosto 2021, con la quale è stato approvato il Modello organizzativo privacy (MOP), ruoli e sistema di responsabilità;



- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 6 agosto 2021, con la quale è stato approvato l'adozione del "REGI" – Registro informatico dei trattamenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 6 agosto 2021, con la quale è stato approvato il Regolamento sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati personali (data breach);

DATO ATTO che, quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati particolari, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il GDPR obbliga i titolari a svolgere:

- una "determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

CONSIDERATO che la DPIA è una procedura prevista dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;

TENUTO presente l'obbligo, in capo ai titolari, di consultare l'Autorità Garante in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano sufficienti - cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato;

RILEVATO che la DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento e che deve comunque essere previsto un riesame continuo del medesimo documento di valutazione di impatto (DPIA), ripetendo la valutazione a intervalli regolari;

DATO ATTO che la responsabilità della DPIA spetta al titolare del trattamento, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata ad un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione;

TENUTO CONTO che, ferma restando la discrezionalità dell'amministrazione nell'effettuare la determinazione preliminare e la valutazione di impatto, il Garante, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha reso pubblico l'Elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre obbligatoriamente a valutazione d'impatto;

VISTO il Modello organizzativo (MOP) laddove specifica che i referenti privacy garantiscono che, in relazione ad ogni nuova iniziativa o progetto che comporti un trattamento di dati personali, sia effettuata una verifica preventiva della liceità e della legittimità del trattamento, nonché delle modalità con le quali si intende eseguirlo; che gli stessi, ove necessario, sulla base degli artt. 35 e 36 del Regolamento e delle Linee guida WP29 e del Garante, provvedono ad eseguire, in collaborazione con il DPO, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e supportare il Presidente nell'attivazione della consultazione preventiva del Garante ove ritenuta necessaria;



Centro Servizi
per le imprese

Camera di Commercio Cagliari - Oristano

VISTO il documento in esame "Procedura D.P.I.A.", che si inserisce nel piano di *accountability* dell'Azienda speciale, in linea con i principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, che disciplina lo svolgimento della DPIA e di tutte le azioni / valutazioni a questa preliminari e/o conseguenti, in particolare regola lo svolgimento della preliminare valutazione del rischio finalizzata ad appurare se un dato trattamento o un insieme di trattamenti debba essere soggetto a DPIA (da svolgersi secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida dell'EDPB WP248 e del Provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali dell'11 ottobre 2018, n. 467), lo svolgimento in concreto della DPIA e gli adempimenti a questa eventualmente conseguenti;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Azienda, dott. Fabio Pizzino, sulla conformità della "Procedura D.P.I.A." al Regolamento UE 2016/679 e alle linee guida WP29 e quelle dell'Autorità garante della Protezione dei dati;

SENTITO il Direttore,

All'unanimità,

Delibera

- di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la "Procedura di Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati D.P.I.A.", che si inserisce nel piano di *accountability* dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, in linea con i principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione.

Il documento "Procedura D.P.I.A." viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Cagliari, 5 settembre 2022

Il Segretario
Dott. Cristiano Erriu

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Presidente
Gian Luigi Molinari

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)